

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2260

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984

Presentato il 13 novembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Sullo stanziamento di 8 000 miliardi di lire iscritto per l'anno 1984 alla voce « Fondo investimenti ed occupazione » nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso resta una disponibilità di 1 684,5 miliardi di lire, che il presente disegno di legge provvede ad utilizzare per il finanziamento di interventi di rilevante interesse ai fini produttivi ed occupazionali, nonché di interventi urgenti sul territorio

In particolare

a) 850 miliardi vengono destinati ai fini dello sviluppo tecnologico delle attività produttive e precisamente 350 miliardi per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese destinati, come previsto dall'articolo 14 della legge n° 46 del 1982, ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti e processi già esistenti, 350 mi-

liardi per ulteriore importo al Fondo-IMI per il sostegno della ricerca applicata e 150 miliardi per la concessione alle piccole e medie imprese del contributo di cui all'articolo 1 della legge n. 696 del 1983, volto ad agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine e apparecchiature meccaniche ed elettroniche per l'automazione dei processi produttivi;

b) 500 miliardi vengono assegnati al Fondo di dotazione dell'ENEL per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica, conformemente alla programmazione nazionale nel settore;

c) 50 miliardi vengono destinati al sostegno delle iniziative volte alla ristrutturazione dell'apparato distributivo, al fine di elevarne la produttività e la funzionalità, attraverso la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge n. 517 del 1975;

d) 40 miliardi per importo perequativo straordinario per la produzione saccharifera;

e) 30 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti nei territori della Calabria;

f) i residui 214,5 miliardi infine vengono portati ad incremento dello stanziamento di cui all'articolo 37 della legge n. 730 del 1983 per il finanziamento di progetti pubblici di investimento di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili sul territorio, nella agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria.

A quest'ultimo proposito si rileva che per una serie di ragioni — quali, ad esempio, la revoca dell'atto di approvazione del finanziamento per inosservanza da parte dell'ente beneficiario di condizioni stabilite dal CIPE, l'accantonamento di fondi

per interventi poi rivelatisi inattuabili, ecc. — una parte, sia pure di entità relativamente modesta, dei mezzi stanziati negli anni 1982 e 1983 per il finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili è rimasta inutilizzata, così come per le stesse ragioni obiettive può avvenire che restino inutilizzate somme a valere sullo stanziamento previsto agli stessi fini per il 1984. Pertanto, considerata l'importanza di dare il massimo sostegno agli investimenti pubblici immediatamente eseguibili, si prevede con l'articolo 2 che le quote non utilizzate delle accennate autorizzazioni di spesa potranno essere assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti le cui domande vengono presentate dal 1985.

L'articolo 4 dello schema è rivolto a superare le difficoltà di collocamento delle disponibilità finanziarie destinate all'acquisto delle obbligazioni « FIO » ex articolo 52 della legge n. 526 del 1982, dovute al fatto che in regime di tassi calanti:

a) se le operazioni di impiego sono state poste già in essere, l'Istituto ha finanziato gli interventi con propria provvista e, pertanto, con il netto ricavo derivante dalle emissioni obbligazionarie, non finanzia le operazioni di impiego fatte, ma le operazioni di impiego da fare con l'inevitabile conseguenza che le operazioni di impiego vengono finanziate ad un tasso inferiore a quello di provvista;

b) se le operazioni di impiego invece sono da porre ancora in essere, poiché la provvista precede l'impiego, si viene a ricadere nelle ovvie conseguenze sopra descritte.

Né a diversi risultati si perviene qualora si diminuisce di qualche punto il tasso di riferimento preso a base per la determinazione di quello di provvista.

Si reputa di poter risolvere il problema applicando alla emissione obbligazionaria il tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, nonché per far fronte ad esigenze indilazionabili di intervento sul territorio, le residue risorse del « Fondo investimenti e occupazione » relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue:

a) 350 miliardi per l'incremento del « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

b) 350 miliardi per l'incremento del fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni;

c) 150 miliardi per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni;

d) 500 miliardi per un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, per le finalità di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, da erogarsi secondo i criteri indicati nell'articolo stesso;

e) 50 miliardi per ulteriore apporto al fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;

f) 40 miliardi per l'importo perequativo straordinario per la produzione saccarifera ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19;

g) 30 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti nei territori della Calabria da assegnare alla regione Calabria per far fronte agli oneri relativi al trasferimento di centri abitati;

h) 214,5 miliardi ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente il finanziamento di progetti pubblici di investimento immediatamente eseguibili.

ART. 2.

Le quote non ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) o comunque non utilizzate dalle amministrazioni beneficiarie a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e all'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, possono essere assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti rispondenti alle finalità di cui al predetto articolo 37, le cui domande vengano presentate nell'anno 1985. Si applica il comma terzo dello stesso articolo 37.

In relazione alle predette assegnazioni il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative sul conto dei residui passivi.

ART. 3.

All'onere di 1.684,5 miliardi di lire derivanti dalla applicazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposita voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

Il sesto comma dell'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così sostituito.

« Il tasso delle emissioni obbligatorie è uguale al tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia ».

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.